

Genova, 24 marzo 2020

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 13/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO

1. D.P.C.M. 22 marzo 2020

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 dispone ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, prevedendo la sospensione di diverse attività produttive e industriali.

Il provvedimento, in vigore sino al 3 aprile, riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative.

La prima cosa da evidenziare è il “periodo cuscinetto” ossia il tempo fornito alle imprese ed ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell'attività. Infatti, il comma 4 del provvedimento dispone che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. Quindi ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo.

Quali sono le attività sospese?

Il provvedimento le evidenzia per converso ossia inquadra quelle che possono proseguire a lavorare. Per loro però, al fine di una reale abilitazione allo svolgimento del lavoro, richiama le disposizioni condivise con le parti sociali in data 14 marzo circa la salubrità degli ambienti e la distribuzione dei DPI ai lavoratori, nonché il forte invito allo smart working.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresì, precisato che l'elenco potrà essere aggiornato con decreto del MISE sentito il MEF.

Unitamente a queste, l'attuale D.P.C.M. richiama quelle attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.

Come capire se l'attività è sospesa?

Le imprese e le partite IVA, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, per saper cosa fare da oggi devono prendere la “white list” (allegato 1 al D.P.C.M.), ricercare all'interno il proprio codice di attività e così fare una prima valutazione. Se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività. Se è stata negativa prima di organizzarsi per la sospensione devono effettuare altre verifiche.

Infatti, se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l'attività in ogni caso. Se anche questa possibilità ha dato esito negativo, prima di gettare la spugna ed entrare in

STLEX
Studio Legale Tributario

Sede legale:
Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
C.F. / P.IVA 03022160109



www.stlex.it
www.ecovis.com

► **Milano**
Via Santa Tecla 3
20122 Milano
T +39 02 72 02 2939
F +39 02 80 52 350
studio.milano@stlex.it

Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
T +39 02 72 11 751
F +39 02 72 11 7575
studio.milano@stlex.it

► **Genova**
Piazza della Vittoria 10/13
16121 Genova
T +39 010 55 32 41
F +39 010 55 32 460
studio.genova@stlex.it

► **Torino**
Corso Matteotti 12
10121 Torino
T +39 011 41 20 801
F +39 011 41 20 820
studio.torino@stlex.it

“riposo forzoso”, devono controllare se l’attività esercitata rientrasse comunque nei punti E - F - G - H dell’art. 1 del D.P.C.M. Troviamo in questi punti i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Se anche dopo questa ricerca il soggetto non si fosse riconosciuto nelle attività consentite avrebbe ancora una ultima carta da giocare: il comma D.

Questo è il punto più complesso da analizzare.

Infatti si dispone che restano sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.

Difficile interpretare con chiarezza cosa significhi essere funzionale ad altre attività e quanto lunga può essere la filiera. In questo caso però l’impresa è obbligata a dare immediata comunicazione al Prefetto per spiegare le ragioni della propria apertura ed attendere la risposta. Vige il principio del silenzio assenso.

2. Dopo il “Cura Italia”, i chiarimenti sulla sospensione dei pagamenti: circolare 5 del 20 marzo 2020

Per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente al 9 marzo, resta in stand-by anche il relativo termine di versamento

Con la circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate fa chiarezza sulla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, fornendo delucidazioni in merito al combinato disposto dagli articoli 83 e 68 del decreto legge n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”). In particolare, il documento di prassi chiarisce, tra l’altro, che la sospensione del termine per la notifica del ricorso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 comporta anche lo stop del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti e che per gli avvisi notificati nell’intervallo temporale l’inizio del decorso del termine per ricorrere e per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione.

Diverso è il discorso per la sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, disposta dall’articolo 68 del “Cura Italia”.

La circolare inquadra subito la questione, richiamando le prescrizioni della norma di riferimento, ossia l’articolo 29 del decreto legge n. 78/2010. In particolare, il comma 1 lettera a) di tale articolo prevede che il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia, di norma, entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se effettuare il pagamento prestando acquiescenza all’atto stesso, usufruendo della riduzione delle sanzioni e rinunciando all’impugnazione, oppure proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. Il contribuente può, anche, presentare istanza di accertamento con adesione o può definire le sole sanzioni e impugnare.

L’articolo 29, comma 1 prosegue con la lettera b), stabilendo che, decorso il termine per l’impugnazione, l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo e, trascorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o impugnazione, la riscossione delle somme dovute è affidata ad un agente della riscossione.



Detto ciò, la circolare n. 5/2020 chiarisce che il decreto “Cura Italia” interviene con l'articolo 83, comma 2, disponendo la sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado alle Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Di conseguenza, la sospensione del termine per ricorrere dettata dal recente provvedimento comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento dovuti. In sostanza, per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile. La circolare, per chiarezza, riporta un esempio: per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio.

Inoltre, precisa la circolare n. 5/2020, per gli avvisi notificati nell'intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere e per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione. Sempre ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di 60 giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

Passando all'articolo 68 del DI n. 18/2020, le osservazioni sopra richiamate fanno escludere l'applicazione agli avvisi di accertamento di cui all'articolo 29 del DI n. 78/2010 della sospensione dei termini per il versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DI n. 78/2010. In particolare, il documento di prassi precisa che l'articolo 68 del “Cura Italia” si riferisce alla sospensione dei soli termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 29 del DI n. 78/2010.

Non essendo immediatamente individuabile un termine di versamento degli importi in carico all'agente della riscossione a cui applicare la sospensione disposta dall'articolo 68, la stessa, secondo la circolare, in relazione agli accertamenti esecutivi, si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

Conclude la circolare, una diversa lettura della disposizione, che ricomprenda nella sospensione fino al 31 maggio 2020, di cui all'articolo 68 del “Cura Italia”, anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'Agenzia delle entrate, sarebbe incompatibile con quanto previsto dal citato articolo 29 DI n. 78/2010, che collega il termine per il versamento al termine per la proposizione del ricorso, che è sospeso invece fino al 15 aprile, ai sensi dell'articolo 83 DI n. 18/2020.

3. Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblica le Faq sul sito: online i chiarimenti sul “Cura Italia”

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti su notifiche, pagamenti e procedure.

Il decreto n. 18/2020 (“Cura Italia”) prevede, in particolare, la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito, che dovranno tuttavia essere pagati entro il 30 giugno 2020.



Il Decreto sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell'inizio della sospensione.

Il provvedimento inoltre ha anche differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della "Rottamazione-ter", scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del "Saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo 2020. Vediamo alcuni chiarimenti importanti forniti da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta una rateizzazione e, al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte dell'Agenzia, è opportuno presentare la domanda entro il 30 giugno 2020.

Un importante chiarimento riguarda le rateizzazioni: il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso, che scadono nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, è sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020.

Nelle Faq si precisa anche che durante il periodo di sospensione Agenzia delle Entrate-Riscossione prenderà in esame e invierà riscontro alle istanze di rateizzazione, anche se presentate prima dell'inizio del periodo di sospensione. Ci sono poi precisazioni sullo stop alle procedure di riscossione fino al 31 maggio.

Sportelli chiusi, servizi web: gli sportelli che svolgono servizi al pubblico dell'Agenzia restano chiusi fino al 25 marzo 2020. Durante questo periodo il personale dell'ente dovrebbe garantire, attraverso attività di back office, la fruibilità dei servizi online, sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'App Equiclick, nonché, per informazioni e assistenza tramite il contact center di Agenzia delle Entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario.

4. Sospensione dei termini: estensione anche all'accertamento con adesione – circolare 6 del 23 marzo 2020

La sospensione dei termini introdotta dagli articoli 67 e 83 del DL n. 18/2020, a seguito dell'emergenza da Covid-19, vale anche per i procedimenti di accertamento con adesione. Su richiesta dei contribuenti, inoltre, se ciò non contrasta con la tutela della salute pubblica, gli Uffici nel periodo di sospensione, in via del tutto innovativa, potranno finalizzare l'accertamento effettuando contraddittori telefonici o in videoconferenza, con successivo scambio e firma dei verbali tramite Pec o posta ordinaria. A prevederlo la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020.

La circolare ricorda in primo luogo l'articolo 67 del decreto "Cura Italia", in base al quale "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori". Tale norma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Al riguardo, ricordiamo che in questo contesto emergenziale, come reso noto con il comunicato stampa del 12 marzo 2020, il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente, ha dato disposizioni agli uffici di sospendere le attività di accertamento e contenzioso, verifica, accesso, ispezione e liquidazione, esclusi gli atti urgenti o indifferibili.

Anche l'articolo 83 dello stesso decreto prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che "ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".



Quindi per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 con termine di impugnazione ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, con ripresa a decorrere dal 16 aprile. Per gli avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere slitta alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini estesa all'adesione

Alla luce di tale quadro normativo, l'Agenzia precisa che anche alle istanze di accertamento con adesione presentate dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del DI n. 18/2020. Quindi, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente (articolo 6, comma 3, Dlgs n. 218/1997), sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del decreto.

Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020.

Contraddittori telefonici o videoconferenze su richiesta dei contribuenti

L'Agenzia, nel documento di prassi di oggi, precisa che in caso di concreto e condiviso interesse, è possibile comunque svolgere il procedimento di accertamento con adesione, in un'ottica di "collaborazione e buona fede" tra fisco e contribuente, dando priorità alla tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

In questi casi il contraddittorio può avvenire "a distanza" privilegiando l'impiego di posta elettronica certificata, senza però escludere la mail ordinaria qualora il contribuente non disponesse di una Pec, e utilizzando il telefono o l'eventuale strumento di videoconferenza.

Nel dettaglio, la procedura prevede:

- a) identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante l'invio tramite Pec o mail del documento d'identità del contribuente o del suo rappresentante e indicazione del numero di telefono o del dispositivo da utilizzare in caso di videoconferenza
 - b) l'effettuazione del contraddittorio via telefono o videoconferenza
 - c) la redazione del verbale del contraddittorio indicando Pec o mail con cui avverrà lo scambio del file
 - d) l'invio tramite Pec o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la "condivisione", passaggio finalizzato a rilevare eventuali errori di bozza
 - e) da parte del contribuente (o del suo rappresentante) la stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione con una sigla su tutte le pagine, scanner del verbale sottoscritto e rinvio tramite Pec o mail all'Ufficio, allegando anche il documento d'identità
 - f) da parte del verbalizzante dell'ufficio, a sua volta, la stampa del file ricevuto, la firma, l'acquisizione del protocollo e l'invio del documento al contribuente o al suo rappresentante, tramite Pec o mail.
- Sia il contribuente che l'Ufficio si possono avvalere della firma digitale.

La circolare precisa che gli step descritti sono adattabili sia al procedimento di accertamento con adesione avviato dall'ufficio, tramite invito al contribuente, sia all'istanza di adesione riferita ad un processo verbale di constatazione presentata dal contribuente, sia alle adesioni ai fini delle altre imposte indirette o ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione o l'intesa con il contribuente.



Attenzione: la sospensione, conclude la circolare, non coinvolge il termine previsto per il versamento delle somme dovute da accertamento per adesione ("venti giorni dalla redazione dell'atto"), come indicato dall'articolo 8 del Dlgs n. 218/1997.

5. Codice tributo "6914" per il credito d'imposta botteghe e negozi

Con la risoluzione n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6914" per l'utilizzo in compensazione, a decorrere dal 25 marzo 2020, del credito d'imposta sui canoni di locazione per botteghe e negozi introdotto dall'art. 65 del DL 18/2020.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (si veda "Credito per l'affitto di botteghe e negozi" del 20 marzo).

Il credito d'imposta è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la modalità di compilazione del modello F24, il codice tributo "6914" deve essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati").

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA" (quindi "2020").

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario

